



Collegio di Garanzia dello Sport
Il Presidente

Prot. n. 00334/20

Visti i propri decreti, prot. n. 00187/2020 in data 9 marzo 2020, prot. n. 00210/2020 in data 11 marzo 2020; prot. n. 00230/2020 in data 13 marzo 2020, prot. n. 00242 del 18 marzo 2020 e prot. n. 00267 del 9 aprile 2020;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

considerato che lo stato di emergenza nazionale connesso alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19 è stato proclamato fino al 31 luglio 2020;

visto l’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19*”;

ritenuto necessario procrastinare ogni strumento idoneo ad individuare, in ossequio alle suddette disposizioni normative, le misure idonee a contenere gli effetti negativi sullo svolgimento di qualsiasi attività del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva;

valutata la necessità di assicurare, nel contempo, l’espletamento dell’ordinaria attività del Collegio di Garanzia dello Sport, seppure nelle forme e nei termini indicati dal presente decreto;

tenuto conto della eterogeneità della provenienza geografica dei componenti il Collegio di Garanzia e dei difensori delle parti;

PQM

Fino alla data del 31 luglio 2020, le udienze del Collegio di Garanzia si svolgono ordinariamente mediante collegamento da remoto, attraverso l’utilizzo di mezzi telematici o a mezzo Skype o mediante la piattaforma Microsoft Teams, e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio, l’effettiva partecipazione e l’intervento in tempo reale dei difensori all’udienza, salvo che non chiedano congiuntamente, o con istanza di una parte senza opposizione dell’altra, che la causa sia decisa sulla base degli atti.

La segreteria del Collegio di Garanzia comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.

Il luogo da cui si collegano il Presidente ed i componenti del Collegio, i difensori delle parti e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti.

Le adunanze in camera di consiglio tra i componenti del collegio sono tenute con le medesime modalità telematiche, a condizione che a tutti i componenti del singolo collegio sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

Il Presidente del singolo collegio può comunque stabilire la trattazione dell'udienza con la presenza fisica del collegio e dei difensori delle parti nel rispetto delle regole del distanziamento sociale previste dalla normativa vigente.

Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto a decorrere dal 1 giugno 2020 e si applicano anche ai procedimenti previsti dal Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento CONI degli agenti sportivi.

È fatto obbligo alla segreteria di provvedere alla immediata pubblicità del presente decreto anche attraverso la pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Roma, 29 maggio 2020

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini